

Tabella 2/PATTO/RSO

IL PATTO DI STABILITA'. I RISULTATI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - PAGAMENTI
(RSO esclusa Puglia)

(milioni di euro)

PAGAMENTI	Nord			Centro			Sud			Totale		
	2010	2011	var. %	2010	2011	var. %	2010	2011	var. %	2010	2011	var. %
Totale titolo I	54.126,0	53.032,8	-2,0	26.191,8	27.181,4	3,8	19.530,5	22.391,3	14,6	99.848,3	102.605,5	2,8
Spese per la sanità	45.586,5	44.917,8	-1,5	21.532,7	22.780,7	5,8	15.582,5	18.751,5	20,3	82.701,7	86.450,1	4,5
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	275,2	243,3	-11,6	127,1	119,3	-6,1	48,8	62,9	28,9	451,1	425,5	-5,7
Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 129, lett. f), L. n. 220/2010)	129,4	682,2	427,2	490,1	554,3	13,1	235,3	216,7	-7,9	854,8	1.453,1	70,0
Altre spese*	342,2	230,3	-32,7	163,4	124,5	-23,8	148,0	52,3	-64,7	653,6	780,6	19,4
SPESE CORRENTI NETTE	7.792,7	6.959,2	-10,7	3.878,5	3.602,5	-7,1	3.515,9	3.307,9	-5,9	15.187,1	13.869,7	-8,7
Totale titolo II	4.700,5	3.970,1	-15,5	2.843,2	2.035,8	-28,4	3.429,0	3.020,5	-11,9	10.972,7	9.026,4	-17,7
Spese per la sanità	223,2	533,3	138,9	246,6	332,1	34,7	147,3	221,6	50,4	617,1	1.087,0	76,2
Spese per concessione di crediti (art. 1, c. 129, lett. b), L. n. 220/2010)	161,4	68,6	-57,5	8,9	14,1	58,7	21,9	54,5	149,0	192,2	137,2	-28,6
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	134,6	140,8	4,6	154,4	130,3	-15,6	491,9	596,4	21,2	780,9	867,5	11,1
Altre spese**		231,0			125,2			13,2			369,3	
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	4.181,3	2.996,5	-28,3	2.433,3	1.434,1	-41,1	2.767,9	2.134,8	-22,9	9.382,5	6.565,4	-30,0
RISULTATO SPESE FINALI	11.974,0	9.955,7	-16,9	6.311,8	5.036,6	-20,2	6.283,8	5.442,8	-13,4	24.569,6	20.435,1	-16,8
OBIETTIVO PROGRAMMATICO SPESE FINALI		10.315,2			5.170,7			5.646,1			21.132,0	
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI		121,3			60,0			0,0			181,3	
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO		10.193,9			5.110,7			5.646,1			20.950,7	
DIFFERENZA TRA RISULTATO E OBIETTIVO RIDETERMINATO		-238,2			-74,0			-203,4			-515,6	

*Per l'anno 2011, nella voce altre spese si considerano gli importi relativi alle spese concernenti le politiche sociali, le spese a valere sul fondo per il finanziamento del trasporto locale e le spese concernenti i censimenti nei limiti delle risorse trasferite da ISTAT.

Per l'anno 2010, in cui erano presenti esclusioni non più valide nel 2011, nella voce altre spese si considerano: spese per il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, spese correlate agli eventi sismici dell'Abruzzo, spese per accordo ammortizzatori sociali e per il censimento Istat.

** Per l'anno 2011, nella voce altre spese si considerano gli importi relativi alle spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dal recupero fiscale e alle spese concernenti il trasporto pubblico locale.

Elaborazione Corte dei Conti su dati RGS

Come si è detto, nel 2011 la sola Regione Puglia ha adottato modalità di calcolo particolari per consentire un maggiore livello dei pagamenti con compensazione a carico di alcuni interventi di spesa corrente. Anche in questo caso gli obiettivi del Patto sono stati rispettati sia di competenza che di cassa.

Nel 2011 la Puglia ha ridimensionato gli impegni correnti per 148,5 milioni, avvalendosi della possibilità di erogare maggiori pagamenti ed è rientrata nell'obiettivo di cassa con differenziale positivo di quasi 19 milioni.

La compensazione operata sugli impegni correnti si è dimostrata rilevante, in quanto ha ridotto il livello di spesa corrente di competenza ammissibile rispetto al limite, e lo spazio finanziario acquisito è stato utilizzato in modo significativo per disporre maggiori pagamenti.

Tabella 3/PATTO/PUGLIA

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO
I RISULTATI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE HANNO COMPENSATO
IMPEGNI - 2010/2011
PUGLIA

(milioni di euro)		
Impegni	2010	2011
Totale titolo I	8.630,3	8.135,8
Spese correnti soggette a compensazione	272,5	264,4
Spese relative a voci escluse	0,0	3,9
SPESE CORRENTI NETTE SOGGETTE A COMPENSAZIONE	272,5	260,4
OBIETTIVO SPESE CORRENTI SOGGETTE A COMPENSAZIONE	275,0	270,3
DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE CORRENTI SOGGETTE A COMPENSAZIONE E OBIETTIVO	-2,5	-9,9
Spese correnti non soggette a compensazione	8.357,8	7.871,5
Spese per la sanità	7.278,6	6.711,1
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	55,0	116,9
Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		3,5
Spese a valere sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 21, c. 3, D.L. 98/2011)		14,5
Altre spese portate in riduzione	35,2	0,1
Spese correnti nette non soggette a compensazione	989,0	1.025,5
Totale titolo II	1.218,7	1.481,9
Spese per la sanità	120,4	129,9
Spese per concessione di crediti	0,0	
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	451,1	603,4
Spese in conto capitale nei limiti incassi derivanti attività recupero fiscale di cui al Dlgs. 68/2011		62,2
Spese in conto capitale nette	647,2	686,4
RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE	1.636,3	1.711,9
OBIETTIVO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE		1.771,7
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI		50,0
OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO		1.721,7
DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE E OBIETTIVO SPESE NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE		-9,8

Elaborazione Corte dei Conti su dati RGS

Tabella 4/PATTO/PUGLIA

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO
I RISULTATI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CHE HANNO COMPENSATO
PAGAMENTI - 2010/2011
PUGLIA

		<i>(milioni di euro)</i>	
Pagamenti	2010	2011	
Totale titolo I	8.429,3	8.112,5	
Spese per la sanità	7.213,4	6.708,6	
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	84,8	92,0	
Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 129, lett.f), L.n. 220/2010)	49,5	260,0	
Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui art. 1, comma 38 L. n. 220/2010 (art. 1, c. 129, lett. g-bis), L. n. 220/2010		3,5	
Spese a valere sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 21, c. 3, D.L. 98/2011)		14,5	
Altre spese portate in riduzione	34,1	1,0	
SPESE CORRENTI NETTE	1.047,3	1.033,1	
Totale titolo II	867,8	950,5	
Spese per la sanità	187,4	72,7	
Spese per la concessione di crediti	0,0	0,0	
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	155,6	301,6	
Spese in conto capitale nei limiti incassi derivanti da attività di recupero fiscale di cui Dlgs68/2011		62,2	
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	524,8	514,1	
RISULTATO SPESE FINALI	1.572,2	1.547,1	
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI		1.565,8	
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI		0,0	
OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO		1.565,8	
DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE E OBIETTIVO RIDETERMINATO		-18,7	

Elaborazione Corte dei Conti su dati RGS

3.2.2 I risultati delle Regioni a statuto speciale

Anche nel 2011 l'esame dell'aggregato Regioni a statuto speciale non si estende a tutte in quanto la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome, sono assoggettate ad una disciplina particolare, introdotta dal 2010, in base alla quale i risultati sono espressi in termini di saldo.

Tutte le Regioni a Statuto speciale incluse nell'aggregato all'esame hanno rispettato i limiti del patto di stabilità.²³ Per queste Regioni come, del resto come avviene nelle Regioni a statuto ordinario, la maggiore esclusione dai vincoli del Patto riguarda la spesa per la sanità, tuttavia, considerando il rapporto con le altre spese, essa rileva in modo meno significativo.

Tabella 5/PATTO/RSS

IL PATTO DI STABILITA'. I RISULTATI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - IMPEGNI (RSS Valle d'Aosta Sicilia e Sardegna)

(milioni di euro)

IMPEGNI	Totale		
	2010	2011	var. %
Totale Titolo I	22.213,2	22.800,0	2,6
Spese per la sanità	12.682,7	13.172,4	3,9
Spese non considerate in sede di accordo		1.066,0	
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	25,6	41,6	62,3
Altre spese portate in riduzione	957,6	5,8	-99,4
Spese correnti nette	8.547,2	8.514,2	-0,4
Totale Titolo II	4.997,7	5.322,5	6,5
Spese per la sanità	272,0	198,2	-27,1
Spese per la concessione di crediti	65,8	21,9	-66,7
Spese non considerate in sede di accordo		254,3	
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	647,9	1.000,7	54,4
Altre spese portate in riduzione	140,0		
Spese in conto capitale nette	3.872,1	3.847,4	-0,6
Risultato spese finali	12.419,3	12.361,6	-0,5
Obiettivo spese finali determinato in sede di accordo		12.442,6	
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI		50,0	
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO		12.392,6	
DIFFERENZA TRA SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO		-31,1	

Nelle Regioni a statuto speciale, tra le spese escluse dalle misure di contenimento del patto, una quota rilevante è costituita da quelle escluse in sede di accordo, che si aggiungono a quelle comuni anche alle altre Regioni. La disciplina del patto di stabilità di questi enti si differenzia da quella nazionale sostanzialmente per tali ulteriori esclusioni che riguardano specifiche tipologie che vengono determinate in modo peculiare per ciascuna di esse.

²³ Nel 2009 la sola Regione Siciliana era risultata inadempiente con riguardo al saldo di cassa. Per tale Regione, comunque, il superamento del limite sancito dall'accordo del 18 febbraio 2010 è stato minimo, pari allo 0,2% dell'obiettivo.

Nel 2011 le spese da detrarre relative agli specifici accordi ammontano, dal lato degli impegni, a più di 1.320 milioni di euro complessivi per la parte corrente e per quella in conto capitale.

Il risultato complessivo delle Regioni a statuto speciale incluse in questo aggregato è stato conseguito attraverso una riduzione degli impegni di spesa, molto prossima all'obiettivo imposto, che risulta superiore a quella richiesta di 31 milioni (circa il 0,3 per cento); mentre nel caso dei pagamenti il margine di superamento dell'obiettivo risulta ben più ampio in quanto raggiunge quasi 235 milioni e il 2,2 in termini percentuali.

Tabella 6/PATTO/RSS

IL PATTO DI STABILITA'. I RISULTATI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - PAGAMENTI

(RSS Valle d'Aosta Sicilia e Sardegna)

(milioni di euro)

PAGAMENTI	Totale		
	2010	2011	var. %
Totale titolo I	21.187,8	20.832,7	-1,7
Spese per la sanità	11.865,1	11.919,8	0,5
Spese non considerate in sede di accordo		1.062,5	
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 1, c. 129, lett. c), L. n. 220/2010)	65,4	73,6	12,4
Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 129, lett. f), L. n. 220/2010)	277,8	197,5	-28,9
Altre spese portate in riduzione	953,7	9,6	-99,0
Spese correnti nette	8.025,7	7.569,7	-5,7
Totale titolo II	3.871,5	3.845,8	-0,7
Spese per la sanità	241,7	142,9	-40,9
Spese per la concessione di crediti	36,9	46,8	26,7
Spese non considerate in sede di accordo		260,0	
Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali	442,0	606,9	37,3
Altre spese portate in riduzione	80,6		
Spese in conto capitale nette	3.070,3	2.789,2	-9,2
Risultato spese finali	11.096,0	10.358,9	-6,6
Obiettivo spese finali determinato in sede di accordo		10.593,7	
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI		0,0	
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO		10.593,7	
DIFFERENZA TRA SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO		-234,8	

Elaborazione Corte dei Conti su dati RGS

In questo caso, mentre nella Regione Sicilia i pagamenti si sono mantenuti ampiamente al di sotto del livello obiettivo (con una differenza di quasi 220 milioni), nelle altre due Regioni hanno avuto margini piuttosto limitati.

Si osserva nel complesso che gli impegni di spesa corrente al lordo delle detrazioni, a differenza di quanto si è notato per le regioni ordinarie, sono in aumento. L'aumento degli impegni correnti è nel complesso del 2,6 per cento, mentre risulta più consistente quello della spesa in conto capitale lorda (6,5 per cento). Il dato relativo agli impegni in conto capitale tenendo conto delle detrazioni conduce ad un livello della spesa in conto capitale netta in leggera flessione (-0,6 per cento). Ciò dimostra che le esclusioni previste per questa categoria di enti hanno avuto un effetto positivo sul livello della spesa del Titolo II che si dimostra in aumento; tale incremento sarebbe stato ancor più consistente al netto della concessione dei crediti.

Anche sul fronte dei pagamenti le spese non considerate in sede di accordo che ammontano a 1.322 milioni, hanno un'incidenza rilevante nella formazione del dato complessivo.

L'andamento della spesa in termini di pagamenti risulta invece più contenuto rispetto a quello già commentato per le Regioni a statuto ordinario, infatti la spesa corrente lorda di parte corrente di cassa diminuisce per questo insieme di Regioni (-1,7%). La riduzione del titolo II risulta, invece, più blanda (-0,7%); andamento questo che risulta molto ridotto rispetto al netto calo che riporta l'aggregato delle Regioni ordinarie.

Diverso è il risultato della spesa in conto capitale di cassa netta che diminuisce tra il 2010 e il 2011 del 9,2%.

Per commenti più specifici si rinvia alle relazioni sui rendiconti regionali adottati in sede di parifica dalle diverse Sezioni riunite della Corte dei conti insediate presso le Regioni a statuto speciale.²⁴

In queste Regioni a statuto speciale si osserva una moderazione della spesa corrente al lordo che riguarda la gestione di cassa, che si estende anche alla spesa sanitaria con un aumento ridotto dei pagamenti (0,5%).

Il Titolo II fa registrare un aumento significativo degli impegni e un limitato calo dei pagamenti che risulta più ampio in termini di spesa netta soggetta ai limiti del patto per l'azione delle particolari esclusioni.

A differenza delle Regioni ordinarie il vincolo sugli impegni risulta maggiormente stringente rispetto a quello sui pagamenti, non viene attuata una riduzione degli impegni correnti lordi, né di quelli del Titolo II e il risultato di competenza viene raggiunto grazie alle particolari esclusioni.

²⁴ In particolare, per quanto riguarda la Regione Trentino Alto-Adige si veda la delibera n.1/PARI/2012 adottata dalle Sezioni Riunite per la regione Trentino Alto Adige; per la Provincia autonoma di Trento la delibera n.3/PARI/2012 adottata il 29/06/2012; per la Provincia autonoma di Bolzano si veda la delibera n. 2/PARI/2012. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il riferimento è alla relazione approvata con delibera FVG/54/2011/PARI, in quanto la delibera di parifica è ancora in corso di emanazione. Infine, per la Sardegna il riferimento è alla delibera n.1/2012/SSRR/PARI del 2 luglio 2012, mentre per la Regione Siciliana alla delibera n.2/2012/SSRR/PARI del 29 giugno 2012.

Va, infine, segnalato che l'aggregato esaminato non riporta comportamenti omogenei e gli andamenti rilevati risentono delle particolari caratteristiche della gestione e del sistema delle esclusioni dalla spesa rilevante per il patto determinate con gli accordi con ciascuna Regione.

Una distinta analisi deve essere dedicata per il 2011 anche ai risultati della Regione Friuli Venezia Giulia per la quale è previsto un particolare regime a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 220 del 2010. Si tratta di un modello particolare nel quale è esaltato il ruolo di coordinamento finanziario assegnato alla Regione nei confronti degli enti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio regionale e in particolare nei confronti degli enti locali e degli altri enti strumentali.

Anche in questo caso la disciplina viene stabilita in sede di accordo che indica il livello di riduzione da applicare al complesso delle spese finali al netto della concessione di crediti. Nella definizione dell'obiettivo si tiene conto anche della spesa sanitaria il cui andamento deve risultare coerente con quello nazionale.

Come in tutti gli altri ambiti regionali, anche nel Friuli nel 2011 gli obiettivi risultano ampiamente rispettati ed in particolare per quello dei pagamenti si verifica un notevole scarto positivo in quanto il risultato rimane al di sotto di oltre il 10 per cento rispetto al limite dei pagamenti ammissibile.

Tabella 7/PATTO/FRIULI VENEZIA GIULIA

I RISULTATI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - IMPEGNI

(milioni di euro)

Impegni	2010	2011	var. %
Totale titolo I	4.903,0	4.840,5	-1,3
Spese correnti nette	4.903,0	4.840,5	-1,3
Totale titolo II	1.017,0	962,8	-5,3
Spese per la concessione di crediti	27,0	28,9	7,2
Spese in conto capitale nette	990,0	933,9	-5,7
Risultato spese finali	5.893,0	5.774,3	-2,0
Obiettivo spese finali determinato in sede di accordo		6.080,0	
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI		150,0	
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO		5.930,0	
DIFFERENZA TRA SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO		-155,7	

Elaborazione Corte dei Conti su dati RGS

L'obiettivo di competenza viene raggiunto con uno scarto minore attraverso un calo esteso alla parte corrente e a quella in conto capitale, che si dimostra più deciso in questa componente.

L'obiettivo di cassa viene raggiunto con ampio margine nonostante la crescita dei pagamenti correnti (al lordo della sanità e delle voci escluse) si elevi al 4,6 per cento, in quanto è la spesa del Titolo II a risultare in calo deciso.

Tabella 8/PATTO/FRIULI VENEZIA GIULIA
I RISULTATI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - PAGAMENTI

(milioni di euro)

Pagamenti	2010	2011	var. %
Totale titolo I	4.362,7	4.563,0	4,6
Spese correnti nette	4.362,7	4.563,0	4,6
Totale titolo II	983,7	877,8	-10,8
Spese per la concessione di crediti	45,4	27,1	-40,3
Spese in conto capitale nette	938,2	850,7	-9,3
Risultato spese finali	5.300,9	5.413,7	2,1
Obiettivo spese finali determinato in sede di accordo		6.022,0	
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI		110,0	
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO		5.912,0	
DIFFERENZA TRA SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO		-498,3	

Elaborazione Corte dei Conti su dati RGS

I risultati della Regione Trentino Alto-Adige e delle due Province autonome devono essere valutati distintamente, in quanto ad esse è applicabile un regime particolare del patto con obiettivi stabiliti in termini di saldo di competenza mista. Tali enti nel complesso hanno ottenuto nel 2011 un saldo di competenza mista di segno negativo che, tuttavia, si riduce di un livello che supera ampiamente l'obiettivo concordato.

Va notato che gli obiettivi di saldo riguardano il miglioramento di un disavanzo presente in tutti gli enti di questo insieme che a consuntivo 2011 risulta diminuito oltre quanto richiesto per il rispetto dell'obiettivo concordato. Tuttavia, anche in questo caso i disavanzi, che complessivamente restano ancora superiori a 1.500 milioni, permangono rilevanti, specie se comparati con l'obiettivo di disavanzo (in termini di contabilità nazionale) imposto al complesso delle Regioni.

**Tabella 9/PATTO/TRENTINO E PROVINCE AUTONOME
I RISULTATI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO**

(milioni di euro)

	Provincia Autonoma di Bolzano			Provincia Autonoma di Trento			Trentino Alto-Adige		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Accertamenti									
Titolo I - Tributi propri e devoluzioni	3.923	4.035	3.982	3.826	4.248	4.234	403	400	531
Titolo II - contributi e trasferimenti	634	473	448	58	70	47	14	14	15
Titolo III - entrate extratributarie	116	123	138	68	74	69	0	0	0
Totale entrate correnti	4.673	4.630	4.568	3.952	4.391	4.350	417	414	546
a detrarre: gettiti arretrati	1.059	687	515	552	749	746	76	74	169
TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE	3.614	3.943	4.054	3.401	3.642	3.603	342	339	377
Incassi									
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni beni e trasferimenti in c/capitale e da riscossioni di crediti	23	45	36	111	188	115			
a detrarre: entrate derivanti dalla riscossioni dei crediti	3	2	3	15	56	8			
a detrarre: entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	15	11	5	3	1	1			
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE	5	31	28	94	131	106			
Impegni									
Spese correnti per la sanità	1.188	1.249	1.084	1.035	1.068	1.120			
Altre spese correnti	2.263	2.293	2.409	1.694	1.762	1.709	240	236	227
Totale Titolo I	3.451	3.542	3.493	2.729	2.830	2.829	240	236	227
Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	0	0	0		35	36			
Pagamenti									
Spese in conto capitale per la sanità	67	77	68	127	62	79			
Altre spese in conto capitale	1.133	1.119	1.121	1.740	1.493	1.400	124	133	125
Totale Titolo II	1.200	1.196	1.188	1.867	1.555	1.479	124	133	125
a detrarre: spese derivanti dalla concessione di crediti	25	48	8	25	46	25			
a detrarre: partecipazioni azionarie e conferimenti	7	20	3	2	2	1			1
a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo						40			
Totale spese in conto capitale nette	1.167	1.129	1.178	1.841	1.507	1.413	124	133	123
maggiori spese in c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	0	0	0	0	25	84			
Competenza mista									
TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (ECOR+ECAP)	3.619	3.974	4.082	3.495	3.773	3.709	342	339	377
TOTALE SPESE FINALI NETTE (SCOR+SCAP+MSCOR+MSCAP)	4.619	4.671	4.671	4.570	4.397	4.362	364	369	350
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista	-1.000	-698	-589	-1.075	-624	-653	-22	-30	27
OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO in termini di competenza mista		-798	-739		-733	-674		-31	-26
QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI			6			2			
OBIETTIVO PROGRAMMATICO RIDETERMINATO		-798	-734		-733	-672		-31	-26
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO PROGRAMMATICO		101	144		109	20		0,7	53

Elaborazione Corte dei Conti su dati RGS

3.2.3 Analisi della spesa sottoposta al patto

Nel 2011 la spesa delle Regioni a statuto ordinario sottoposta al patto di stabilità risulta ridursi rispetto al precedente esercizio, dopo che con la manovra del 2007 era stato significativamente aumentato il perimetro della spesa inclusa. Non essendo stata modificata nelle linee di fondo la disciplina, tale riduzione deve essere imputata alla maggiore incidenza delle detrazioni ammesse dalla spesa sottoposta ai vincoli del patto.

Tabella 10/PATTO**Raffronto tra risultati parziali e complessivi della spesa sottoposta al Patto di stabilità***(milioni di euro)*

	RSO (esclusa Puglia)			RSS (Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna)			Totale Regioni		
	2010	2011	var. %	2010	2011	var. %	2010	2011	var. %
IMPEGNI									
Totale titolo I	104.924	104.671	-0,2	22.213	22.800	2,6	127.137	127.471	0,3
Spesa per la sanità	86.773	87.920	1,3	12.683	13.172	3,9	99.456	101.092	1,6
Spese correnti nette	16.989	15.658	-7,8	8.547	8.514	-0,4	25.536	24.173	-5,3
Totale titolo II	13.215	10.649	-19,4	4.998	5.323	6,5	18.213	15.972	-12,3
Spesa per la sanità	904	1.764	95,1	272	198	-27,1	1.176	1.962	66,8
Spese in conto capitale nette	10.672	7.046	-34,0	3.872	3.847	-0,6	14.544	10.893	-25,1
Risultato spese finali	27.661	22.704	-17,9	12.419	12.362	-0,5	40.080	35.066	-12,5
Obiettivo programmatico		27.638			12.443			40.080	
Quota obiettivo attribuito agli enti locali		846			50			896	
Obiettivo programmatico rideterminato		26.792			12.393			39.184	
Differenza tra risultato e obiettivo		-4.087			-31			-4.119	
PAGAMENTI									
Totale titolo I	99.848	102.605	2,8	21.188	20.833	-1,7	121.036	123.438	2,0
Spesa per la sanità	82.702	86.450	4,5	11.865	11.920	0,5	94.567	98.370	4,0
Spese correnti nette	15.187	13.870	-8,7	8.026	7.570	-5,7	23.213	21.439	-7,6
Totale titolo II	10.973	9.026	-17,7	3.872	3.846	-0,7	14.844	12.872	-13,3
Spesa per la sanità	617	1.087	76,2	242	143	-40,9	859	1.230	43,2
Spese in conto capitale nette	9.382	6.565	-30,0	3.070	2.789	-9,2	12.453	9.355	-24,9
Risultato spese finali	24.570	20.435	-16,8	11.096	10.359	-6,6	35.666	30.794	-13,7
Obiettivo programmatico		21.132			10.594			31.726	
Quota obiettivo attribuito agli enti locali		181			0			181	
Obiettivo programmatico rideterminato		20.951			10.594			31.544	
Differenza tra risultato e obiettivo		-516			-235			-750	

Tabella 11/PATTO**Percentuale della spesa regionale sottoposta al Patto di stabilità**

	totale Regioni SO (esclusa Puglia)		totale Regioni SS (Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna)		Totale Regioni	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Quota Impegni Complessivi	23,41	19,69	45,64	43,96	27,58	24,45
Quota Pagamenti Complessivi	22,17	18,31	44,28	41,98	26,25	22,59
Quota Impegni correnti	16,19	14,96	38,48	37,34	20,09	18,96
Quota Pagamenti correnti	15,21	13,52	37,88	36,34	19,18	17,37
Quota Impegni in conto capitale	80,76	66,16	77,48	72,28	79,86	68,20
Quota Pagamenti in conto capitale	85,51	72,74	79,30	72,53	83,89	72,67

Tra il 2010 e il 2011, le differenze per i diversi aggregati non sono molto rilevanti, anche se si può notare che l'aumento della spesa corrente complessiva risulta più moderato e meno spinta la riduzione di quella in conto capitale, che rappresenta comunque una quota nettamente superiore della spesa sottoposta al patto.

La prevalenza della spesa in conto capitale nell'ambito di quella regionale sottoposta ai vincoli del patto potrebbe far considerare l'opportunità di diversificare l'obiettivo per tale tipologia di spesa, onde limitare la pressione sugli investimenti che costituiscono una componente fondamentale nel calcolo dei limiti del patto per le Regioni.

La determinazione di un obiettivo complessivo può, infatti, comportare un limitato contenimento della spesa corrente, a scapito della spesa per investimento.

Le esclusioni introdotte già operanti dal 2008 riferite alla spesa cofinanziata dalla UE, nonché le altre detrazioni dalle spese contribuiscono a consentire l'erogazione di una maggiore quota di spesa di investimento anche a fronte del limite complessivo imposto dal patto. Tuttavia, anche in presenza di tali possibili esclusioni, i risultati del 2011 hanno messo in evidenza una flessione della spesa in conto capitale, specie di competenza, che si estende a tutte le aree geografiche.

Il sistema in fase di sperimentazione sui saldi di bilancio potrebbe risultare più efficace nell'incentivare un uso più razionale delle risorse, rendendo più stringente l'obbligo di un'effettiva riduzione della spesa di parte corrente che tuttavia sembra già interessata a maggiori azioni di contenimento rispetto al passato.

Confrontando l'insieme delle Regioni a statuto ordinario con quelle a statuto speciale si nota che in queste ultime la percentuale di spesa complessivamente sottoposta al patto è più elevata, attestandosi a circa il 44% per gli impegni del 2011 contro meno del 20% delle Regioni a statuto ordinario e al 42% dei pagamenti complessivi contro il 18% per le Regioni a statuto ordinario.

La differenza è più evidente per la spesa corrente anche in considerazione del più ampio novero di funzioni assegnate, infatti sia gli impegni sia i pagamenti delle Regioni a

statuto speciale sono circa il doppio in termini assoluti rispetto alle stesse voci delle Regioni a statuto ordinario. Risultano invece più allineati i dati riguardanti la spesa in conto capitale.

La spesa sanitaria corrente, che rappresenta per le Regioni a statuto ordinario, sia per gli impegni che per i pagamenti la quota di gran lunga preponderante oggetto di esclusione dai limiti del patto, ha un peso meno determinante nelle Regioni a statuto speciale, nelle quali la spesa sanitaria costituisce circa l'85% degli impegni e dei pagamenti oggetto di esclusione. Si conferma, quindi che per le Regioni a statuto speciale la spesa non sanitaria sottoposta al patto è una componente più significativa. Per contro, il patto di stabilità per le Regioni a statuto ordinario va ad incidere su una quota di spesa non sanitaria piuttosto esigua e che nel 2011 si è ulteriormente ridotta.

Nel confronto tra il 2010 e il 2011 è necessario comunque tenere conto della circostanza che le tipologie di spesa esclusa sono leggermente differenti e, dunque, il dato può presentare limitate disomogeneità.

3.3 Conclusioni

Nel 2011 l'esperienza del sistema del saldo è stata limitata alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome, derivando da una disciplina speciale e accordi particolari, mentre le modalità prevalenti di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Regioni sono rimasti ancorati al controllo della spesa e non hanno fatto registrare negli anni significativi cambiamenti di indirizzo.

Il passaggio al sistema dei saldi dovrebbe realizzarsi in presenza di una struttura delle entrate regionali che consentano significativi spazi di manovrabilità per ampliare le responsabilità della gestione al fronte del prelievo. Resta, comunque, da considerare che la larga prevalenza della spesa sanitaria, che è sottoposta ad altre regole di contenimento, comporta aspetti problematici che rendono difficile la realizzazione di un modello del patto che assorba in sé tutti gli aspetti rilevanti della finanza regionale.

Anche la presenza di una serie di modalità diversificate di funzionamento dei meccanismi del patto incide sfavorevolmente sulla gestibilità e leggibilità degli andamenti della gestione, mentre la riconduzione ad unico impianto, che tenga comunque conto delle diversità, avrebbe consentito una maggiore incidenza sul governo della spesa.

L'attuazione di sistemi di finanziamento autonomi dovrebbe riportare le regole del patto ad una maggiore considerazione del lato delle entrate, ritrovando coerenza con le linee tracciate dalla disciplina originaria, nella quale l'obiettivo (specificato dall'art. 28 della legge 448/98) era quello di estendere al governo locale "gli impegni presi in sede comunitaria" che prevedono la diminuzione del disavanzo finanziario.

Il passaggio al controllo del saldo, che costituisce un avvicinamento alle regole comunitarie e si dimostra maggiormente rispettoso dell'autonomia riconosciuta agli enti decentrati, ha trovato limitata attuazione in forza di una disciplina particolare. Permane, quindi, l'asimmetria fra il sistema di calcolo del disavanzo pubblico a livello di contabilità nazionale e quello preso in considerazione dal patto per le Regioni nel quale gli obiettivi sono costantemente stati definiti in termini di contenimento della spesa.

Le modalità di determinazione dell'obiettivo restano ancorate al controllo della spesa, ma si tratta di un novero piuttosto ridotto, significativo di una parte limitata della effettiva gestione finanziaria delle Regioni. La scarsa rilevanza delle misure del patto per le Regioni deriva sostanzialmente dalla marginalità della quota di spesa che ne è interessata per via della diversa disciplina alla quale è sottoposta la spesa sanitaria che costituisce il maggiore intervento da parte delle Regioni. Inoltre, nel 2011 la quota di spesa interessata alle misure del patto si discosta in maggiore grado dall'insieme della spesa "non sanitaria" essendosi parzialmente ampliate le altre detrazioni. Un elemento rilevante al riguardo è costituito dal supporto derivante dagli interventi relativi alle politiche sociali, al trasporto pubblico locale e al recupero dell'evasione fiscale.

Gli interventi relativi alla disciplina degli ultimi anni, contenuti in una serie di provvedimenti normativi, sono stati nel segno di alleggerire le limitazioni a carico della spesa di investimento per contrastare in qualche modo gli effetti della crisi in atto. Tuttavia, il minore impatto complessivo delle misure del patto in termini di riduzione della spesa non ha impedito un'ulteriore riduzione della spesa in conto capitale, mentre ha consentito il raggiungimento dei risultati di finanza pubblica attesi in quanto non si registra nessuna inadempienza.

L'applicazione del patto nelle Regioni a statuto ordinario ha come di consueto prodotto maggiori difficoltà a contenere i pagamenti in quanto l'obiettivo di cassa è stato ottenuto con minore margine, tuttavia, nel 2011 si registra un decremento della spesa corrente lorda di competenza. Diminuisce anche la spesa corrente netta di cassa delle Regioni a statuto ordinario, nonostante che i pagamenti del Titolo I si dimostrino in aumento.

La spesa in conto capitale si riduce in modo più drastico, per gli impegni.

Nella valutazione dei risultati delle Regioni per il 2011 deve essere anche considerato che per tale esercizio sono stati diffusamente operati da parte delle Regioni interventi per consentire maggiore erogazione di spesa nei confronti degli enti locali che sono risultati efficaci nel ridurre il livello di inadempienza e nel consentire una maggiore erogazione di spesa in conto capitale.

Va, infine, considerato che le recenti modifiche hanno ampliato ulteriormente l'ambito delle discipline particolari del patto per le Regioni a statuto speciale, essendo mancato uno sforzo per ricondurre ad uno schema comune le discipline, pur consentendo spazi di adattamento. In tal modo risulta difficile una lettura d'insieme degli andamenti che consenta di avere una visione complessiva sul governo della spesa nell'ambito della finanza regionale.

4 L'indebitamento regionale

Cons. Adelisa Corsetti

4.1 Le categorie di indebitamento

Nella gerarchia delle fonti, l'indebitamento regionale è soggetto a vincoli posti dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalle leggi regionali, a garanzia della corretta gestione. Tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia, che pone limiti sempre più stringenti alla possibilità di contrarre nuovo debito, si dà conto, nel presente capitolo, delle operazioni che sono considerate "indebitamento", della loro destinazione a spese investimento, del potere di coordinamento dello Stato nell'accesso al mercato dei capitali e degli oneri di trasparenza imposti dall'attuale disciplina sulla gestione attiva del debito, con particolare riferimento all'allegazione in bilancio delle operazioni sugli strumenti di finanza derivata.

L'art. 3, co. 17, primo e secondo periodo, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), aggiunge alle principali operazioni che costituiscono indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari), quelle di cartolarizzazione²⁵. Esse sono state introdotte per la prima volta con la l. 30 aprile 1999, n. 130, e disciplinate dal d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, e, successivamente, autorizzate anche per le Regioni²⁶, le Province e gli altri Enti locali mediante l. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni è soggetto alle regole del Sistema europeo dei conti (SEC 1995), secondo cui soltanto un controvalore obbligazionario pari o superiore all'85% del rapporto tra prezzo iniziale corrisposto e valore di mercato del bene può essere considerato come anticipo su vendita futura, sempreché non vi siano garanzie pubbliche fornite alla SPV, ricorrendo, diversamente, l'ipotesi del prestito garantito, soggetto ai limiti dell'indebitamento.

Infatti, l'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, in armonia con i suddetti criteri, qualifica indebitamento le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e quelle con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione, valutato da un'unità indipendente specializzata.

²⁵ Tali operazioni consistono nella cessione di beni mobili (in particolare crediti) o immobili a titolo oneroso da parte di un soggetto (*originator*) ad una società appositamente costituita, detta società veicolo (SPV, acronimo di *special purpose vehicle*), la quale paga con le somme derivanti dalla emissione di titoli sul mercato, che vengono rimborsati (capitale ed interessi) con i flussi finanziari generati dai beni ceduti. Per una trattazione puntuale ed estesa si rimanda a C. conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, delibera 31 marzo 2006, n. 4/2006/G, recante "Relazione concernente l'indagine sui risultati delle cartolarizzazioni".

²⁶ Le operazioni di cartolarizzazione sono oggetto di approfondimento nelle relazioni ai rendiconti delle Regioni delle Sezioni regionali di controllo Abruzzo (delibera n. 388/2011/FRG - e.f. 2010-2008), Friuli Venezia Giulia (delibera n. 54/2011/PARI - e.f. 2010), Campania (delibera n. 20/2012/FRG - e.f. 2009), Lazio (delibera n. 144/2011/FRG - e.f. 2009), Molise (delibera n. 84/2011/FRG - e.f. 2009) e Puglia (delibera n. 24/2011/FRG - e.f. 2009). Le cartolarizzazioni esaminate riguardano prevalentemente operazioni che interessano il settore della Sanità (Campania Lazio, Molise, Puglia e Friuli Venezia Giulia. In quest'ultima Regione l'operazione di cartolarizzazione si è conclusa nel 2008 e la società veicolo risulta in liquidazione al 31 dicembre 2010).

Costituiscono, inoltre, indebitamento le cartolarizzazioni assistite da garanzie fornite da pubbliche amministrazioni, le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni, nonché – sulla base dei criteri Eurostat – l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate (art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, come modificato dall'art. 62, co. 9, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133).

Di particolare rilevanza anche la disposizione di cui all'art. 1, co. 739, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che aggiunge alle operazioni di indebitamento previste dal citato art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, le cessioni o cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, anche indirettamente, nuove obbligazioni, mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento²⁷.

Il medesimo art. 3, co. 17, terzo periodo, l. n. 350/2003, precisa che non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio.

Fermo restando il carattere tassativo dell'elencazione di cui all'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, il contratto di *leasing* immobiliare in costruendo rientra tra le forme di indebitamento ivi previste e i relativi oneri (canone di *leasing*) possono essere considerati spesa di investimento (laddove sia prevista la facoltà di riscatto e questa venga successivamente esercitata). Di conseguenza, la quota interessi va ad incidere sui limiti quantitativi all'indebitamento (C. conti, sez. riun., 16 settembre 2011, n. 49/CONTR/2011), in quanto gli effetti finanziari di tale operazione sono assimilabili all'indebitamento.

4.2 I limiti per tipologia di spesa da finanziare

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, Cost., come sostituito dall'art. 5, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, gli enti territoriali, tra cui le Regioni, "Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento", con esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti²⁸.

La disposizione costituzionale è stata dotata di specifica sanzione, per intervento dell'art. 30, co. 15, l. n. 289/2002, applicabile nei casi di violazione dell'art. 119 Cost. La

²⁷ Art. 1, co. 739, l. n. 296/2006: "Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007".

²⁸ Con l'art. 3, co. 16, secondo periodo, l. n. 350/2003, la previsione costituzionale è stata così dettagliata: "Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento". Trattasi degli enti e organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.

norma prevede che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possano “irrogare agli amministratori, che hanno assunto la delibera autorizzativa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”²⁹.

Ma, al di là della previsione costituzionale, recepita dall'art. 3, co. 16, l. n. 350/2003, il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento era già previsto dall'art. 10, co. 1, l. 16 maggio 1970 n. 281, che così recitava: “Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione”. Analogo divieto è contenuto negli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano³⁰.

La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2012, n. 70, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, co. 1 e 2, l. Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), in quanto l'assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento non consente di verificare se la somma derivante dal ricorso al mercato finanziario sia utilizzata effettivamente per finanziare spese di investimento, in conformità con quanto stabilito dall'art. 3, commi 16 e ss., l. n. 350/2003. Con la stessa pronuncia, il Giudice delle leggi ha sottolineato come queste prescrizioni costituiscano contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, Cost. (in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della c.d. finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, co. 4, Cost.

²⁹ In ordine alla natura della sanzione di cui all'art. 30, co. 15, l. n. 289/2002, sono applicabili i principi affermati da C. conti, sez. riun. giur., con sentenza 27 dicembre 2007, n. 12/2007/QM. In particolare, è stato chiarito che: a) il procedimento per la comminazione della sanzione è quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità; b) la potenziale lesione degli equilibri di bilancio, che trova sanzione nella norma della legge n. 289/2002, prescinde dal verificarsi di un “danno” risarcibile in senso proprio; c) per la condanna è necessario che ricorra l'ordinario elemento soggettivo del dolo o della colpa grave; d) il destinatario della sanzione è l'ente di appartenenza degli amministratori e non l'erario.

³⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 425, ha chiarito che l'art. 119, co. 6, Cost., nuovo testo, “non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata”.